

**Azienda di Servizi alla Persona  
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO  
Via Trivulzio, 15 – 20146 Milano**

Milano, 9 DICEMBRE 2025

**Provvedimento del Commissario Straordinario n. PCS 20250134**

(in materia di competenza del Direttore Generale)

Responsabile del Procedimento		Il Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto (Avv. Sabrina Allisio)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile <i>ad interim</i> del controllo ed attestazione di regolarità contabile (Dott. Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Commissario Straordinario (Francesco Paolo Tronca)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot. 627/2025	Oggetto:	<b>Definizione transattiva del contenzioso in essere tra l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e gli eredi del sig. S [ ] P [ ]</b>	

Il Commissario Straordinario,

richiamata:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8.08.2023 con la quale – ad esito della verifica straordinaria sulla situazione aziendale dell'ASP IMMeS e PAT effettuata dalla Giunta medesima con Deliberazione n. XII/295 del 15.05.2023 – nel procedere allo scioglimento del Consiglio di Indirizzo dell'ASP IMMeS e PAT ai sensi dell'art. 15, co.5, della Legge Regionale n. 1/2003, si disponeva contestualmente la nomina, a decorrere dalla data di efficacia della Deliberazione stessa per un periodo di 6 mesi, rinnovabile ai sensi dell'art. 15, co.6, della Legge Regionale n. 1/2003, quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, nel ruolo e nelle funzioni sia di Consiglio di Indirizzo sia di Direttore Generale;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 05.02.2024 con la quale è stato disposto il rinnovo per un periodo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 15 comma 6, della legge regionale n. 1/ 2003, dell'incarico del Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/2894 del 05.08.2024 con la quale è stata disposta la proroga della nomina di Commissario Straordinario in capo al Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;
- la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4778 del 28.07.2025 con la quale è stata deliberata la prosecuzione dell'incarico del Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT;

Premesso che:

- in data 31 ottobre 2024, ricorrenti, D [REDACTED] S [REDACTED] ( [REDACTED]), residente in [REDACTED],  
[REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] ( [REDACTED]) residente in [REDACTED]  
[REDACTED], G [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED] ( [REDACTED])  
residente in [REDACTED] in qualità di unici eredi legittimi del Signor P [REDACTED]  
S [REDACTED] ( [REDACTED]), depositavano avanti al Tribunale di Milano Ricorso ex art. 447 bis c.p.c.,  
formulando le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale  
e nel merito:- accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione a uso abitativo stipulato tra le parti in  
data 31.01.22, dichiarare la locatrice tenuta alla restituzione del deposito cauzionale e, per l'effetto, condannare  
l'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, con sede in Milano, Via Marostica n. 8, a rifondere ai ricorrenti l'importo di € 3.860,17, o altra somma  
più esattamente dovuta, oltre interessi legali dal 30.12.22 al saldo effettivo;- accertata l'avvenuta risoluzione  
del contratto di locazione a uso abitativo stipulato tra le parti in data 15.05.02, dichiarare la locatrice tenuta a  
liberare il fideiussore dalla garanzia consegnata dal conduttore ai sensi dell'art. 6 e, per l'effetto, ordinare a ASP  
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con sede in Milano, Via Marostica n. 8, di consegnare ai ricorrenti una liberatoria del fideiussore dalla  
fideiussione specifica n. 93.8767 (ora n. 2301/514/1) di € [REDACTED] rilasciata in data 23.05.22 da Banca  
Popolare Commercio e Industria (oggi BPER Banca s.p.a.);"*

- in data 16 novembre 2024, la presente causa RG [REDACTED] veniva assegnata alla Sezione XIII, Giudice dr.ssa Savignano, la quale fissava udienza di discussione per il giorno 5 febbraio 2025 ore 10,00, assegnando termine di legge alle ricorrenti per la notifica, invitando parte resistente a costituirsi entro 10 giorni prima dell'udienza;
- in data 20 novembre 2024, i Ricorrenti provvedevano a notificare il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
- in data 23.01.2025 si costituiva questa Azienda con memoria difensiva ex art. 516 c.p.c. chiedendo quanto di seguito si riporta: *"Nel merito: respingere, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto; accettare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il deposito cauzionale dovrà essere restituito dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio in favore delle Ricorrenti nella misura complessiva residua pari ad Euro [REDACTED]; - accettare e dichiarare, che l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio non è più in possesso della Fideiussione bancaria specifica n. 93.8767 (ora n. 2301/514/1) di € [REDACTED] e che dovrà rilasciare dichiarazione liberatoria in favore delle Ricorrenti e/o della BPER Banca S.p.A. in relazione al cessato contratto di locazione; con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge";*
- nel corso dell'udienza del 08.05.2025, la difesa dell'Azienda esibiva, per la consegna *banco judicis* l'originale della lettera liberatoria firmata dall'Azienda e relativa alla polizza fidejussoria per cui è causa e, chiedeva autorizzazione al deposito telematico della stessa, l'avvocato di controparte accettava la consegna della lettera liberatoria della fideiussione;

- nel corso della medesima udienza ASP IMM e S e PAT, per mezzo del suo legale, proproneva dapprima di versare la differenza tra deposito cauzionale di parte ricorrente e credito residuo ammontante ad € [REDACTED], ma l'avv. Marone contestava i conteggi prodotti da questo Ente ritenendo ingiustificati gli importi di [REDACTED], per conguaglio anni precedenti, € [REDACTED] "bolletta fine contratto" ed € [REDACTED] quale imposta di registro per l'annualità successiva, tutto senza motivare e chiedeva il versamento di € [REDACTED] oltre a spese di lite;

- da ultimo veniva proposto per conto dell'Azienda , il versamento di € [REDACTED] omnicomprensive che il collega rifiutava, richiedendo oltre € [REDACTED] a titolo di parziale restituzione deposito cauzionale, ed anche le spese di lite di oltre € [REDACTED], oltre onorari e anticipazioni per € [REDACTED];

- il giudice dava atto della consegna della liberatoria della fideiussione ed autorizzava il deposito telematico, in copia, rinviando l'udienza all' 08.10.2025, assegnando termine ai ricorrenti fino al 25.09.2025 e a parte resistente sino al 01.10.2025 per il deposito di note conclusive;

- che in data 8.10.25 il giudicante depositava sentenza n. 7526 del che così statuiva: "Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. condanna ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO al pagamento, in favore di D [REDACTED] S [REDACTED], L [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] e G [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED], della somma di [REDACTED], oltre interessi legali dal 30.12.22 al saldo effettivo; 2. dichiara cessata la materia del contendere in merito alla liberatoria concernente la fideiussione bancaria prestata da P [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]; 3. condanna la predetta resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute."

-che ASP IMMeS e PAT e gli eredi del sig. P [REDACTED] S [REDACTED] hanno manifestato l'intenzione di definire bonariamente la vertenza insorta tra loro alle condizioni di seguito meglio specificate:

pagamento della complessiva somma di € [REDACTED] da parte di ASP IMMeS e PAT a totale chiusura della vertenza con rinuncia di entrambe le parti ad eventuale giudizio di appello e/o recupero del credito tramite l'emissione di ingiunzione di pagamento;

l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni pretesa, si impegna a corrispondere agli Eredi S [REDACTED] la somma omnicomprensiva di € [REDACTED] ( [REDACTED] ). Tale importo è inteso a definire ogni e qualsivoglia pretesa degli Eredi S [REDACTED] nascente dalla Sentenza n. 7526/2025 del Tribunale di Milano, ivi inclusi il capitale (€ [REDACTED]), gli interessi legali maturati e maturandi, e le spese legali liquidate in sentenza (per il giudizio e per la mediazione), oltre accessori come per legge;

il pagamento della complessiva somma dovrà essere effettuato da ASP IMMeS e PAT entro e non oltre il 15 dicembre 2025 sul conto corrente Fineco IT71U0301503200000006415042;

a fronte del puntuale adempimento di quanto previsto nell'atto transattivo, gli Eredi S [REDACTED] rinunciano espressamente e senza riserve ad avviare qualsivoglia azione esecutiva basata sulla Sentenza n. 7526/2025 e contestualmente entrambe le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente, sin d'ora, a proporre appello o ricorso per cassazione avverso la predetta Sentenza n. 7526/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 08/10/2025, accettandone integralmente il contenuto ai soli fini della transazione;

le Parti, con l'integrale adempimento di quanto pattuito nell'accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa connessa o dipendente dai rapporti e dai fatti di cui in premessa, ivi compresi il contratto di locazione, il

procedimento giudiziario R.G. n. [REDACTED] e la relativa sentenza, e si rilasciano la più ampia e liberatoria quietanza, rinunciando ad ogni e qualsivoglia ulteriore azione o pretesa;

con la succitata transazione, l'Ente recupera almeno [REDACTED] che in percentuale sul dovuto rappresenta un recupero del 55% dato dalla differenza tra l'importo che dovrebbe corrispondere da sentenza agli Eredi S [REDACTED] ovvero [REDACTED] detratto l'importo di € [REDACTED] da versarsi secondo l'accordo;

ritenuto che, allo stato, quanto sopra consente un maggior vantaggio per l'ASP IMMeS e PAT rispetto alla eventuale prosecuzione di ulteriori azioni, anche in relazione ai tempi, costi ed esito incerto di ulteriori procedimenti giudiziari;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario nel ruolo e nelle funzioni di Direttore Generale;

dato atto che, con provvedimento del Commissario Straordinario n. PCS2025094 del 11.09.2025 è stato nominato il Dott. Ugo Ammannati quale soggetto avente il compito di controllare ed attestare la regolarità contabile nei provvedimenti comportanti spesa;

acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda, apposto *ad interim*, dal predetto Dott. Ugo Ammannati;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità e la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

#### DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1. di transigere il contenzioso in essere con gli eredi S [REDACTED], meglio identificati nelle premesse del presente provvedimento, regolando i rapporti in essere come in premessa dettagliatamente indicato con integrale rinuncia alle reciproche pretese con il pagamento della complessiva somma di [REDACTED] ( ). entro e non oltre il [REDACTED] sul conto corrente Fineco IT71U0301503200000006415042;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € [REDACTED] [REDACTED] sarà finanziato nell'ambito delle previsioni del bilancio 2025 come da annotazione dell'Area di Programmazione Economico-Finanziaria Budget n. 461/2025 Co.ge 560.040.00100.

Il Commissario Straordinario  
(Francesco Paolo Tronca)

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.